



Comunicato n° 53

Treviso, 13 novembre 2023

Alla c.a. degli Assistenti Amministrativi  
E p.c. ai Docenti  
Loro Sedi

**OGGETTO: Disposizioni in materia di rilascio dei certificati per l'utenza**

Gent. Assistenti Amministrativi,  
si riportano di seguito le disposizioni riguardanti il rilascio dei certificati che l'utenza può richiedere alla Scuola.

**PRIMO CASO: il certificato viene richiesto da un soggetto privato**

È necessario verificare, prima del rilascio del certificato, che l'utente richiedente ne abbia titolo.

Se il soggetto che necessita di certificato è:

- ✓ **Maggiorenne:** la richiesta andrà presentata direttamente dall'interessato, compilando l'Allegato 1.  
La richiesta non può essere presentata da persone terze, non titolate a richiedere tale certificato (ad esempio datori di lavoro, docenti...);
- ✓ **Minorenne:** la richiesta deve essere prodotta da un genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale.  
La richiesta non può essere presentata da persone terze, non titolate a richiedere tale certificato (ad esempio associazioni sportive, docenti...);  
La domanda può essere prodotta utilizzando l'Allegato 2.

Una volta acquisita la domanda, la medesima deve essere caricata in NETTuno e, atteso il via libera dal Dirigente Scolastico, si potrà produrre tale certificato, che verrà consegnato al richiedente.

**SECONDO CASO: il certificato viene richiesto da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di pubblici servizi**

Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di certificazione



amministrativa mirate alla completa “decertificazione” nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e privati.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, compresi di CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (ASL, Poste, INPS, Trenitalia, gestori telefonici, gestori energia elettrica, ecc.) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (le cosiddette AUTOCERTIFICAZIONI).

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”*.

Questa disposizione obbliga il cittadino all’uso dell’autocertificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.

Con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà e sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni, previa indicazione – da parte dell'interessato – degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, ai sensi della legge 183/2011, questa istituzione scolastica rilascia solo i certificati destinati a privati (banche, notai, assicurazioni, ecc.), che in quanto tali sono soggetti all’imposta di bollo da € 16,00 salvo esenzioni stabiliti dalla legge, da indicare nella richiesta.

**ESENZIONI** - I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/1972 Tab. All. "B", o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Si allega la Tab. All. "B" del D.P.R. 642/1972.



Al presente Comunicato si allega:

- ✓ Allegato 1 richiesta certificato studenti maggiorenni;
- ✓ Allegato 1 richiesta certificato studenti minorenni;
- ✓ Tabella B del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gianpaolo Bortolini